

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 15 SETTEMBRE 2022 – 30 GIUGNO 2025**

ATTO REP. N°

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nella Residenza municipale,

TRA

il Comune di Reggello rappresentato nella persona della Dott.ssa Gabriella Pasquali, la quale non interviene in proprio, ma quale responsabile del Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio del comune di Reggello in virtù del provvedimento del Sindaco n. 24 del 23/03/2017, domiciliata ai fini del presente atto in piazza Roosevelt, 1 codice fiscale e partita iva 01421240480

E

l'Associazione di volontariato nella persona di nata a Cod. Fiscale, residente a in che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione , di seguito denominata "Associazione" o con sede (cod. fiscale) - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la direttiva G.M. 48/2022;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio n.583/2022

PREMESSO

Che l'art. 2 dello Statuto Comunale stabilisce come precipuo compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale e etnica, aventi tra le altre, anche la finalità culturali, ricreative, turistiche e di protezione ambientale;

Che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Che il Comune di Reggello valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

Che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

Che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

Che quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Che il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";

- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o nel registro previsto durante il periodo transitorio (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

PREMESSO INFINE CHE:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno 22/08/2022 al giorno 2/09/2022 è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.reggello.fi.it in "avvisi e bandi", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con l'iscrizione al RUNTS e con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionato l'Ente Terzo Settore denominato _____ per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2 della presente convenzione;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al n° del _____ del Volontariato e può fornire l'attività volontaria dei propri soci (legge 11/08/1991, n. 266, art.7);
- è scopo dell'Associazione combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà;
- l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;
- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall'ente pubblico come bene comune;
- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;
- lo schema della presente è stato approvato con determinazione del Responsabile settore SECT n. 583 del 22.08.2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 –Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione

ART.2 - Oggetto

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

- l'accompagnamento in osservanza al calendario scolastico trasmesso dall'Istituto Comprensivo di Reggello, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia (ordinariamente ingresso e uscita pomeridiana)
- i volontari dovranno prestare sorveglianza durante il percorso, curare le operazioni di salita e di discesa dei bambini, consegnarli al personale della scuola di appartenenza, riconsegnarli ai genitori o adulti delegati al termine del servizio, previo accertamento della loro effettiva identità;
- i volontari sono responsabili del corretto comportamento da parte dei bambini durante il tragitto e in particolare devono verificare che gli alunni rimangono seduti;
- in particolare durante lo svolgimento del servizio, gli accompagnatori dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - il personale addetto dovrà essere idoneo e qualificato per la mansione richiesta che consiste nell'accompagnamento dei bambini della scuola dell'infanzia;
 - le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio e d agli utenti di trascorrere serenamente il periodo di permanenza sul mezzo. Nel dettaglio le competenze affidate ai volontari sono le seguenti:
 - Rivolgersi in modo educato ed adeguato ai genitori degli alunni e agli alunni stessi oltre che all'autista;
 - Assiste gli utenti nella fase di salite e di scesa dal mezzo;
 - Controllare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri utenti con comportamenti eccessivi e scorretti;
 - Non fumare sul mezzo e bere bevande alcoliche;

- Alla riconsegna dei bambini verificare l'identità della persona delegata;
 - Trattenere sul mezzo gli utenti se alla fermata non è presente il genitore, il delegato o l'insegnante. Nel caso in cui l'adulto di riferimento (genitore o delegato) l'accompagnatore si dovrà far carico, insieme all'autista di condurre il minore presso il locale stabilito dal comune.
- Durante tutte le fasi del trasporto i volontari sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti;
 - I volontari dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento;
 - L'accompagnamento, in osservanza al calendario scolastico trasmesso dall'Istituto Comprensivo di Reggello, per eventuali alunni disabili (scuola infanzia, scuola primaria e secondaria di 1°) che utilizzano il trasporto scolastico (ingresso, uscita antimeridiana e pomeridiana) ;
 - Per questo servizio valgono le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, da attuare con particolare attenzione considerata la disabilità dei minori;
2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità e gli orari di svolgimento delle attività individuate nell'art.2 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;

ART.4 - Esecuzione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento dell'accompagnamento e nel contempo gli operatori si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
3. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i

volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

4.L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

ART.5 - Impegni del Comune

1. Il servizio oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.

2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

ART.6 - Obblighi dell'Associazione

1 Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale e i diritti degli utenti.

2. L'Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione;

3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.

4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.

5. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile

dell'Associazione.

6. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.

7. I volontari dovranno in particolare essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/U.E relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile;

8. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.

9. Ai sensi dell'art.4 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. Pertanto l'Associazione deve possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Associazione, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.reggello.fi.it/privacy> In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 i dati personali del contraente potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. L'associazione è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengono.

10. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Reggello e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Reggello, neanche a titolo precario o a tempo determinato. L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

11. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti normative per tutto il periodo di validità della convenzione. L'Associazione ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO) verso terzi (RCT): A tal fine l'Associazione ha

stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____

Agenzia di _____, numero

_____ in data _____, scadenza _____.

A inoltre stipulato polizza per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ Agenzia di _____, numero

_____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri delle suddette polizze, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

ART.7 - Rimborso delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;
- Spese personali per il decoro dei volontari
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- Assicurazioni;

- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- Spese per attrezzature e strumenti di protezione individuali (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) necessari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- Costi telefonici sostenuti inerenti l'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento dell'attività;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;

2. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente

3. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

4. Il Comune di Reggello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. La liquidazione avverrà mediante accredito sul CC intestato a presso Banca Cod IBAN
dietro presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute e dalla verifica di tutti gli

adempimenti di legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dalla presentazione della suddetta documentazione;

ART. 8 - Durata

1. La convenzione ha validità dal 1 Settembre 2022 al 30 Giugno 2025;

ART. 9 – Importo

1. A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in Euro 23.000 annui per un importo complessivo di Euro 69.000,00 per tutta la durata della convenzione;

ART. 10 – Privacy

L'amministrazione Comunale tratterà i dati personali nel rispetto della vigente normativa e come indicato al <http://www.comune.reggello.fi.it/privacy>

ART. 11 - Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 13 - Foro competente

1. Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Reggello li

PER IL COMUNE DI REGGELLO

Il Responsabile del Settore

Servizi Educativi Culturali e del Territorio

Gabriella Pasquali

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE